

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2003-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BERLANDA)

Comunicata alla Presidenza il 16 settembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Elevazione della misura delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione della imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982

approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 30 luglio 1982 (V. Stampato n. 3450)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 agosto 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scopo del provvedimento in esame, che ci giunge dopo essere stato approvato in sede legislativa dalla Commissione 6^a della Camera dei deputati, è quello di ridurre gli effetti del drenaggio fiscale sui redditi assoggettati all'IRPEF.

A questo obiettivo aveva mirato già il disegno di legge n. 1162 presentato dal Governo il 7 novembre 1980 ed approvato dal Senato con modificazioni nel marzo del 1981. A quel provvedimento, che in maniera molto più organica e coerente di quelli successivi affrontava la questione del recupero del drenaggio fiscale, ci si deve necessariamente rifare per inquadrare anche il disegno di legge n. 2003.

Con il disegno di legge n. 1162 si proponeva una manovra complessiva sulle imposte dirette che, partendo dalla constatazione del progressivo inasprirsi del fenomeno del drenaggio fiscale — stimato per il 1981 in 2.800 miliardi, contro i 2.718 del 1979 e i 1.369 del 1978 — cercava di attenuare la pressione fiscale ridisegnando la curva delle aliquote e riducendo al massimo la progressività per le fasce di reddito medio-alte fino a 25 milioni.

La manovra complessiva prevista con la revisione della curva delle aliquote IRPEF stabiliva una riduzione di imposta di 1.750 miliardi, alla quale potevano essere aggiunti — secondo l'allora ministro delle finanze Reviglio — 1.550 miliardi di maggior reddito derivante dalla variazione degli assegni familiari.

Nella manovra era comunque implicito che per esigenze di gettito ogni alleggerimento doveva essere subordinato ad un recupero di evasione; nel documento del Ministero delle finanze sulla « Manovra imposte dirette 1981 » si avvertiva che « solo la riduzione dell'evasione consente di creare spazi per l'attenuazione degli effetti che l'inflazione provoca nell'imposizione progressiva ».

Nel marzo 1981, tuttavia, il Senato approvò la revisione della curva delle aliquote

dell'IRPEF secondo la proposta del Gruppo comunista, che comportava una perdita di gettito molto più elevata rispetto a quella derivante dalla proposta del Governo (2.400 miliardi anziché i 1.300 proposti dal Governo per i lavoratori dipendenti).

Un ulteriore problema che emerge in tema di *fiscal drag*, e che già emergeva chiaramente nella discussione sul disegno di legge n. 1162, è quello relativo al più equo trattamento nei confronti dei redditi familiari, ed in particolare delle famiglie monoreddito, stante il regime di detrazioni in misura fissa previste dal nostro ordinamento tributario, le quali restano soggette ai fenomeni inflazionistici.

Il disegno di legge n. 2003 riproduce fedelmente queste problematiche, ma va riconosciuto che il contesto legislativo delle soluzioni in esso proposte è caratterizzato da una spiccata precarietà, individuabile nella parzialità e nella temporaneità delle misure previste.

Che il drenaggio fiscale abbia assunto proporzioni rilevanti è cosa nota: per il 1982 si prevede che il fenomeno sarà valutabile nell'ordine dei 4.000 miliardi.

A chiarire la conoscenza del fenomeno non giovano comunque affermazioni come quella contenuta nella relazione alla proposta di legge Bernardini, D'Alema e altri, n. 3378 (Atto Camera), secondo cui le entrate tributarie previste per il 1982 nel comparto del lavoro dipendente sarebbero aumentate « di oltre il 40 per cento ».

In realtà i dati sulle entrate IRPEF nel periodo gennaio-maggio 1982 rispetto allo stesso periodo del 1981 indicano che le variazioni percentuali sono così ripartite:

- lavoro dipendente del settore statale:
+ 42,1 per cento;
- lavoro dipendente del settore privato:
+ 19,1 per cento;
- lavoro autonomo: + 32,3 per cento.

Riferendoci allo stesso periodo si nota inoltre che le entrate imputabili all'IRPEF sono aumentate del 26 per cento.

Secondo le indicazioni contenute nella tabella allegata alla relazione accompagnatoria del Governo, si apprende che, con una inflazione contenuta al 16 per cento, il drenaggio fiscale è stimato in 4.000 miliardi per l'anno in corso; il fenomeno pertanto si va evidentemente aggravando. Un cenno meriterebbe anche il problema del recupero dell'evasione che, come si è detto, dovrebbe costituire l'aspetto complementare di ogni manovra tendente ad alleggerire la pressione fiscale, ma si deve rilevare che il disegno di legge n. 2003 non affronta l'argomento.

Prima di analizzare in dettaglio le misure del disegno di legge n. 2003, è opportuno permettere alcune considerazioni generali che possono illustrare meglio la natura del provvedimento in esame, tenendo conto anche del dibattito svoltosi in Commissione.

La prima osservazione è relativa all'opportunità di approvare un provvedimento che comporterà un minor gettito tributario in un momento in cui vengono diffuse notizie molto preoccupanti su notevoli diminuzioni del gettito previsto. Nella comunicazione che il ministro Formica fece nel luglio scorso alla Commissione 6^a del Senato, disse che erano state apportate riduzioni rispetto alle entrate del bilancio 1982 per 4.140 miliardi (di cui IRPEF: — 1.770, IVA: — 1.950, imposte di produzione e di fabbricazione: — 500): le entrate di competenza passavano così da 121.408 a 117.268 miliardi.

In questi giorni si parla della necessità di una ulteriore revisione delle entrate di competenza, per un importo di 6.000-7.000 miliardi, e pare quindi lecito chiedersi in che misura sia compatibile con ciò la riduzione di 4.900 miliardi prevista dal provvedimento in esame.

Nel corso del dibattito in Commissione, è stato rilevato che questo taglio alle entrate di competenza, per il quale manca ancora la situazione di cassa, sconta l'entrata dei decreti fiscali che sono in questi giorni all'esame dell'Assemblea, ma sconta anche gli sgravi previsti dal disegno di legge n. 2003. A questo proposito sarebbe quindi necessa-

rio poter disporre di dati precisi per poter valutare con esattezza la situazione del gettito che si propone di diminuire di altri 4.900 miliardi.

In secondo luogo non si può sottacere la preoccupazione che un'attenuazione del *fiscal drag* possa liberare una massa di liquidità in concomitanza con l'impennata inflazionistica degli ultimi tempi.

Tutto ciò non toglie che l'attenuazione del fenomeno sia dovuta, nei confronti dei contribuenti, ma, e veniamo ad una terza osservazione, sembra forse criticabile il comportamento per cui si concedono sgravi tendenzialmente pari alla perdita di valore della moneta, con conseguenti riduzioni di gettito, quando la spesa pubblica continua a crescere in misura ben superiore a quella delle entrate. Giustamente in Commissione è stato rilevato che ad un calo dell'inflazione non corrisponde un calo delle entrate e delle spese correnti, mentre entrate e spese correnti aumentano con l'aumentare dell'inflazione, ed è proprio per questo che realizzare un pieno recupero sul drenaggio fiscale significa adottare un comportamento che lascia adito a perplessità.

Un comportamento del genere potrebbe — infatti — indurre nel contribuente la convinzione che il recupero sul drenaggio fiscale di cui gode consista nella diminuzione degli sprechi che vengono imputati alla spesa pubblica: in realtà in una condizione come quella italiana che — come afferma anche la relazione del Governo — presenta una situazione delle entrate e delle uscite fortemente squilibrata, non è possibile compensare pienamente il drenaggio fiscale.

In questo campo, pertanto, gli interventi non possono essere affidati ad automatismi, ma dovrebbero essere misurati sugli obiettivi che si intendono raggiungere, e che devono necessariamente contemperare esigenze di equità con livelli di fabbisogno: solo così, infatti, è possibile evitare che lo squilibrio tra entrate ed uscite divenga patologico, con conseguenze che forse non si vogliono immaginare.

Si deve poi sottolineare che la mancanza di un intervento organico nel settore delle aliquote dell'IRPEF e dei redditi familiari

crea una situazione d'incertezza che non può non essere avvertita dai contribuenti.

Ci si può infine domandare quali siano le contropartite di interventi in questo settore, specialmente considerando gli elevatissimi livelli di rigidità di molti settori della spesa pubblica che, è bene ricordarlo, comunque la si voglia giudicare deve essere coperta.

Un ricorso indiscriminato al recupero del *fiscal drag* in una situazione in cui l'incremento dei salari (+23,6 per cento nel 1981) è superiore al tasso d'inflazione rischia infatti di scardinare ogni disegno di politica economica, privando della possibilità di ricorrere alla leva fiscale come strumento per il contenimento dei livelli di reddito.

Se quindi l'IRPEF sui redditi da lavoro dipendente, rispetto al totale delle entrate dello Stato, è passata dal 21,48 per cento del 1980 al 23 per cento del 1981, si deve anche considerare che l'incremento medio dei salari si è situato al di sopra del tasso d'inflazione, per cui non tutto l'aumento di gettito è dovuto a drenaggio fiscale, ma anche ad un aumento in termini reali ed al conseguente aumento del prelievo.

* * *

Le osservazioni fin qui formulate trovano puntuale conferma nel testo del provvedimento in esame.

L'articolo 1 introduce una serie di elevazioni nella misura delle detrazioni d'imposta sull'IRPEF:

1) in primo luogo la detrazione spettante per il coniuge a carico — non legalmente ed effettivamente separato — aumentata per il 1982 da 108.000 a 180.000 lire, come già per il 1981 aveva disposto la legge 14 novembre 1981, n. 645;

2) la detrazione per i figli minori è stata modificata, rispetto alla proposta inizialmente formulata dal Governo, con un emendamento presentato dal deputato Citterio, che aumenta la misura delle detrazioni consentite. La soluzione ora prevista sembra più logica di quella proposta dal Governo: mentre quest'ultima, infatti, elevava le de-

trazioni indistintamente di lire 12.000, l'emendamento approvato dalla Camera stabilisce che le detrazioni si facciano più consistenti con l'aumentare del numero dei figli minori;

3) la riduzione da effettuare sulla quota detraibile maggiorata per il caso di mancanza del coniuge con presenza di figli minori, viene portata da 24.000 a 48.000 lire;

4) il limite di reddito entro il quale il coniuge, i figli inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito possono essere considerati a carico viene portato da 960 mila a 1.350.000 lire. La rivalutazione di questo limite viene effettuata nella stessa misura in cui nel 1979 sono stati mediamente rivalutati i coefficienti catastali dei fabbricati, in modo da far rientrare nel diritto alle detrazioni i coniugi o i figli intestatari di fabbricati o di terreni;

5) la detrazione per le spese di produzione del reddito passa da 168.000 a 240 mila lire; conseguentemente vengono anche aumentati gli importi attualmente previsti per l'ipotesi in cui alla formazione della base imponibile concorrano redditi da pensione, tali importi passano rispettivamente da 186.000 e 168.000 lire a 258.000 e 240.000 lire.

La manovra compresa nell'articolo 1 è quindi caratterizzata da un aumento consistente delle detrazioni in misura fissa, che viene a favorire i redditi più bassi; tuttavia ciò non modifica il principio secondo cui le detrazioni in misura fissa aumentano la progressività delle aliquote, progressività che si somma a quella dovuta al drenaggio fiscale vero e proprio.

Queste misure, pertanto, pur proteggendo i redditi più bassi, risolvono in via del tutto temporanea, e in modo apprezzabile solo per una parte dei contribuenti, il problema del recupero del drenaggio fiscale.

L'onere derivante dall'attuazione di queste misure è previsto in circa 1.650 miliardi per l'anno 1982 (2.050 miliardi complessivamente): di questo minor gettito la parte più consistente — 1.150 miliardi per la competenza 1982 — è dovuta all'aumento delle

detrazioni per le spese di produzione del reddito.

L'articolo 2 stabilisce le modalità con cui effettuare le maggiori detrazioni nel caso dei redditi di lavoro dipendente.

L'articolo 3 e l'articolo 4 sono strettamente legati: l'articolo 4 stabilisce i termini di un'ulteriore manovra di recupero del drenaggio fiscale nel caso in cui si verificano determinati risultati nel contenimento dell'inflazione e dell'aumento delle retribuzioni, risultati che dovranno essere accertati con le modalità previste dall'articolo 3.

Gli elementi di questa seconda fase della manovra fiscale sono i seguenti:

a) ulteriore detrazione di 60.000 lire per il coniuge a carico, così che la detrazione passerebbe a 240.000 lire (minor gettito di 450 miliardi);

b) riduzione del 3 per cento dell'imposta lorda fino a 30 milioni di reddito (minor gettito per 1.400 miliardi);

c) ulteriore detrazione di 60.000 lire per le spese di produzione del reddito, che passerebbero a 300.000 lire, nonchè per i redditi da pensione (minor gettito 1.000 miliardi).

Questa manovra, come si è detto, sarà effettuata se nel 1982 si verificherà una delle seguenti condizioni:

a) il tasso di inflazione e le variazioni in aumento delle retribuzioni non superano il 16 per cento;

b) il tetto del 16 per cento è superato solamente dal tasso d'inflazione;

c) il tetto del 16 per cento è superato solamente dalla variazione delle retribuzioni, ma l'eccedenza rispetto al tetto previsto è contenuta nel limite del 50 per cento dell'eventuale aumento di produttività.

L'accertamento di queste condizioni, ossia la misurazione degli indicatori economici in esse menzionati, è affidato all'ISTAT, e sui dati forniti da quest'ultimo dovrà pronunciarsi il CIPE. Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la manovra sarà formalizzata con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i mi-

nistri economici, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro e non oltre il 15 dicembre 1982.

Questa manovra, che nel complesso ammonta a 2.850 miliardi, con effetto nel 1983, si presta a numerose osservazioni di carattere tecnico. In primo luogo sono da analizzare le modalità secondo cui dovrebbe svolgersi l'accertamento delle condizioni poste: la relazione del Governo afferma che per consentire di pubblicare il decreto entro il 15 dicembre 1982 le valutazioni dei dati saranno effettuate con proiezioni e stime basate sui dati reali dal 1° gennaio al 30 settembre 1982. Questa procedura è già stata criticata durante la discussione alla Commissione 6^a della Camera dei deputati: in quella sede si notava che questa manovra richiederebbe dati certi, per i quali è necessario attendere la relazione generale sulla situazione economica del Paese, oppure si dovrebbero utilizzare dati certi ma relativi solo a uno o più trimestri.

Il ricorso a stime e proiezioni non sembra in questo caso il più idoneo; anche in presenza di tecniche d'accertamento estremamente sofisticate, è evidente che la natura stessa delle stime e delle proiezioni comporta margini di imprecisione, aggravati dal riferimento a una dinamica economica che sulla base dell'esperienza precedente non sembra muoversi su binari di uniformità e di prevedibilità.

In secondo luogo si deve notare, come è stato fatto in Commissione, che il ricorso a indici rappresenta una soluzione affidata ad automatismi che il Parlamento ha più volte rifiutato per la materia tributaria: non si può permettere, in altre parole, che la sovranità legislativa abdichi di fronte a meccanismi automatici che operano, anche se correttivamente, su una situazione distorta. Con ciò, infatti, si potranno mettere in atto palliativi transitori, ma non si risolveranno radicalmente i problemi: nel caso presente, poi, il ricorso ad automatismi significa rinunciare ad utilizzare la possibilità di manovra della pressione fiscale per il raggiungimento di obiettivi di politica economica. Sono inoltre da ricordare le osservazioni for-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

multate in Commissione circa il fatto che la seconda parte della manovra dovrebbe essere attuata con un decreto del Presidente del Consiglio, quando l'articolo 23 della Costituzione stabilisce che per le imposte si debba disporre con legge: demandare invece la manovra ad un atto amministrativo implica il possibile insorgere di un contenzioso.

Può, infine, essere interessante notare che l'attuazione del provvedimento al nostro esame, qualora si verificassero le condizioni previste, comporterà oneri dovuti a minor gettito che, sommati a quelli del 1981, superano il costo di una più razionale manovra complessiva di revisione delle aliquote dell'IRPEF.

L'articolo 5 provvede infine alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della prima parte della manovra, cioè quella inclusa nell'articolo 1.

* * *

Un giudizio complessivo sul provvedimento, ad avviso del relatore, deve essere distinto in relazione ai due momenti della manovra fiscale prevista dal disegno di legge n. 2003.

Circa la prima fase si deve rilevare che essa costituisce una risposta dovuta, anche se parziale, al fenomeno del drenaggio fiscale. Gli elementi di parzialità stanno innanzi tutto nel fatto che i benefici riguardano prevalentemente il lavoro dipendente — al quale è imputabile l'85 per cento del minor gettito previsto secondo la relazione del Governo — e che il trattamento fiscale delle famiglie, anche se parzialmente alleggerito, è ancora lontano da una disciplina soddisfacente.

In questo senso sono da condividere le opinioni manifestate in Commissione, secondo le quali la revisione delle aliquote resta la questione più importante, sembrando poco ammissibile che l'incidenza reale dell'IRPEF venga modificata di anno in anno da provvedimenti parziali che si innestano su una base di cui si afferma l'insufficienza.

Revisione delle aliquote e determinazione delle detrazioni nel quadro del riesame complessivo del trattamento dei redditi familiari rappresentano quindi il vero problema e l'obiettivo reale di una seria manovra fiscale nel settore dell'IRPEF.

Sulla seconda parte del provvedimento, invece, il relatore ritiene doveroso ricordare le perplessità manifestate in Commissione anche da altri: questa seconda parte si riferisce infatti al verificarsi, incerto, di condizioni per verificare le quali si utilizza un sistema ove si fa, sostanzialmente, esplicito riferimento alla contrattazione, la quale avverrà su dati stimati, e quindi non certi. Subordinare provvedimenti legislativi a meccanismi automatici significa rinunciare a parte del potere legislativo a favore di una dinamica economica svincolata dagli strumenti d'intervento legislativo, e con il rischio che sulla verifica delle condizioni possa sorgere un contenzioso.

* * *

Onorevoli senatori, nonostante le osservazioni di carattere tecnico che si sono fin qui ricordate, anche per dar conto all'Assemblea del dibattito svoltosi in Commissione, occorre riferire la valutazione complessiva di carattere politico sulla quale ha convenuto la maggioranza della Commissione: il provvedimento al nostro esame è un atto dovuto nei confronti di categorie particolarmente penalizzate dal fenomeno del drenaggio fiscale e costituisce la conferma di un impegno che il Governo ha assunto nei confronti delle forze sociali.

Per questa valutazione politica la maggioranza della Commissione ha manifestato la volontà che il provvedimento venga accolto nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, ed ha respinto alcuni emendamenti proposti agli articoli 3 e 4, che modificavano sia la proposta originaria del Governo che quanto approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il relatore, ricordando anche che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole, invita pertanto ad approvare il disegno di legge n. 2003.

BERLANDA, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

14 settembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1981, n. 645, concernenti l'ammontare della detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, si applicano ai redditi posseduti nell'anno 1982.

Relativamente agli stessi redditi:

1) le detrazioni previste nel numero 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono elevate come segue:

- lire 18.000 per un figlio;
- lire 36.000 per due figli;
- lire 54.000 per tre figli;
- lire 72.000 per quattro figli;
- lire 102.000 per cinque figli;
- lire 144.000 per sei figli;
- lire 186.000 per sette figli;
- lire 276.000 per otto figli;
- lire 114.000 per ogni altro figlio.

2) la riduzione prevista nel numero 2) del secondo comma dello stesso articolo 15 per il caso di mancanza del coniuge è fissata in lire quarantottomila;

3) il limite di redditualità di lire novecentosessantamila previsto nei numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dello stesso articolo 15 è elevato a lire unmilionetrecentocinquantamila;

4) l'importo di lire centosessantottomila, indicato nel primo comma, lettera a), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevato a lire duecentoquarantamila e gli importi di lire centottantaseimila e centosessantottomila indicati nel secondo comma dello stesso articolo sono rispettivamente elevati a lire duecentocinquantottomila e a lire duecentoquarantamila.

Art. 2.

Sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1982 i sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle maggiori detrazioni previste dall'articolo 1 non oltre il secondo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge eseguendo altresì entro lo stesso termine eventuali conguagli relativi al periodo decorso dal 1° gennaio 1982.

Art. 3.

Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, su conforme deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro e non oltre il 15 dicembre 1982, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono accertati per l'anno 1982 — considerando le medie dell'anno rispetto a quelle dell'anno 1981 — il tasso di inflazione, le variazioni percentuali delle retribuzioni medie e della produttività sulla base degli ementi che devono essere forniti dall'ISTAT in relazione rispettivamente alle variazioni, stimate per lo stesso anno 1982, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, delle retribuzioni lorde medie del totale dei lavoratori dipendenti e del valore aggiunto in termini reali per occupato. Se, per lo stesso anno, l'aumento delle retribuzioni lorde medie ha superato il 16 per cento, è altresì accertato se l'eccedenza è contenuta entro il limite del 50 per cento dell'aumento della produttività.

Art. 4.

Se il tasso di inflazione e le variazioni in aumento delle retribuzioni, accertati per l'anno 1982 con il decreto previsto dall'articolo precedente, non superano il 16 per cento o se questa percentuale è superata solamente dal tasso di inflazione oppure se è superata dalla sola variazione delle retri-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

buzioni ma l'eccedenza è, in questo caso, contenuta nel limite del 50 per cento dell'eventuale aumento di produttività, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche ai redditi posseduti nell'anno 1982 si applicano le seguenti maggiori detrazioni, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 1:

a) la detrazione di imposta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, richiamata nel primo comma dell'articolo 1, è ulteriormente elevata a lire duecentoquarantamila;

b) gli importi di lire duecentoquarantamila e di lire duecentocinquantottomila stabiliti nel numero 4) del secondo comma dell'articolo 1 sono elevati rispettivamente a lire trecentomila e a lire trecentodiciottomila;

c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari al tre per cento della imposta lorda arrotondato a norma della legge 23 dicembre 1977, n. 935. La predetta riduzione non si applica sulla imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedenti l'ammontare di lire trentamiloni.

Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1982 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 1.650 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 1.300 miliardi a carico del capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982;

b) quanto a lire 350 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento recato dal capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.